

Rischi catastrofali /

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Rischi catastrofali"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

prodotto si può dotare, a scelta del Contraente/Assicurato di una Sezione obbligatoria (Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”) conforme alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”) e, facoltativamente delle seguenti 2 Sezioni facoltative: a) Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”; b) Sezione II – “Danni indiretti”



Che cosa è assicurato?

✓ Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali

Questa sezione indennizza danni materiali direttamente causati ai seguenti Beni assicurati: “Terreni” (P1a)”, “Fabbricati (P1b)”, “Impianti e Macchinari (P2.a)” e “Attrezzature Industriali e Commerciali (P2.b)” indicati in polizza direttamente causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e frana (Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato) 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le Grandi Imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

(Massimali o limiti di indennizzo):

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

a) per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo pari alla Somma assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della Somma assicurata.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma assicurata ovvero per le Grandi Imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i Terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura. La copertura comprende: **Onorari dei periti - operazioni peritali - Onorari di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione - Beni all'aperto - Beni presso terzi e presso fiere e mostre - Trasloco dei beni assicurati**

✓ Sezione I bis (Sezione Facoltativa) - Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”:

In questa sezione è possibile assicurare le seguenti partite e/o garanzie che integrano quanto previsto nella precedente Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali”: **Merci (P3) - Merci fluttuanti (P3.1) - Arredamento (P4) - Veicoli e/o natanti e imbarcazioni in riparazione o manutenzione (P5)** (ammessa solo per alcune attività che trattano veicoli e/o natanti e imbarcazioni) - **Apparecchiature elettroniche (P6) - Beni particolari (P7)**. Per tali Partite, il limite di indennizzo per gli eventi assicurati (Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e frana) è stabilito in modo autonomo rispetto a quello previsto per la Sezione I. Sarà inoltre possibile integrare le seguenti garanzie: **Ricorso terzi (P8) - Spese di demolizione e sgombero (P9) - Danni da Allagamento (DALL) - Maggiori spese (B1) - Indennità aggiuntiva in percentuale (B2) - Perdita pigioni (B3), “Impiego esterno” (ESTE)**. In caso di assicurazione delle “Merci fluttuanti (P3.1)”, andrà selezionata la garanzia “Assicurazione fluttuante a denunce posticipate mensili (Media esistenze giornaliera) (G64)” oppure “Assicurazione fluttuante a denunce posticipate (Trimestrale) (G64B)”. Per Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Beni particolari può inoltre essere richiamata la garanzia “Assicurazione con dichiarazione di valore – convenzione (G65)”.

Sono inoltre compresi: **Danni consequenziali: Onorari dei periti - operazioni peritali Merci all'aperto - Beni presso terzi e presso fiere e mostre - Trasloco dei beni assicurati - Merci temporaneamente riposte presso abitazione del titolare.**

✓ Sezione II - Danni indiretti:

La garanzia Danni Indiretti può essere prestata in due diverse forme (alternative tra loro): “**Forma Margine di Contribuzione**” oppure “**Forma Loss o profit (Perdita di Profitto lordo)**”. La garanzia comprende: **DANNO IN FRANCHIGIA SULLE SEZIONI I E II PER I DANNI DIRETTI (C01) - ONORARI DEI PERITI E/ODI SOCIETÀ' DI REVISIONE (C03) - RICERCA E SVILUPPO (C04)**.

Sono altresì operanti le seguenti garanzie se espressamente richiamate in polizza: **COSTI SALARIALI CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE TECNICO (C02) - ANTICIPO INDENNIZZI (C05) - MACCHINARI IN LEASING (C08) - ESTENSIONE O PROLONGAMENTO DELL'INATTIVITÀ CAUSATA DA PROVVEDIMENTI IMPOSTI DALLE AUTORITÀ CIVILI (C09) - ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ REPARTI (C10) - INTERDIPENDENZA (C11) - RISERVE DI MAGAZZINO (C12) - DIPENDENZA DA FORNITORI (C13) - DIPENDENZA DA CLIENTI (C14) - FORNITURE DI ENERGIE, ACQUA, GAS (C15) - DEPREZZAMENTO DI MERCI INDENNI (C16) - DANNI A COSE DI PROPRIETÀ TEMPORANEAMENTE TRASFERITE (C17) - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER IMPOSSIBILITÀ DI ACCESSO AI LOCALI ASSICURATI (C21) - PROLONGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ (C22) - SPESE DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE (C24) - PENALITÀ DI RITARDO O MANCATA CONSEGNA (C25) - ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (C31)**



Che cosa non è assicurato?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nel capitolo denominato “Che cosa non è assicurato” (articoli denominati: “Beni esclusi dall'assicurazione”, “Esclusioni”, “Ulteriori esclusioni specifiche”, “ecc.”).

* Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali e Sezione I bis (Sezione Facoltativa) - Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”

Sono esclusi dai Beni assicurati:

i preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), valori (o carte valore), -oggetti pregiati in genere e/o collezioni di valore artistico o affettivo - boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, salvo che rientrino nel “Costo di ripristino”, - piazzali, lastricati, strade interne, salvo che questi siano di pertinenza del Fabbricato aziendale - Merci (se presenti in polizza), già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area aziendale, qualora garantite da specifica Polizza - linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'Ubicazione - natanti, mezzi di trasporto non targati e aeromobili di qualsiasi tipo - mezzi di sollevamento, pesa, di imballaggio e trasporto iscritti al P.R.A. - fabbricati in costruzione - beni assicurati durante i mercati ambulanti all'aperto. Per veicoli, esistono specifiche indicazioni per le quali si invita alla lettura delle esclusioni presenti nelle Condizioni di assicurazione.

Inoltre, salvo diversamente indicato in Polizza dalla somma assicurata sono esclusi: Beni in “leasing” (salvo se operante la clausola opzionale LEAS)

Macchine, anche elettroniche ed altre tipologie di apparecchi o impianti se assicurati con Polizza separata per gli stessi eventi – Impianti fotovoltaici e solari termici e altri impianti per la produzione di energia se assicurati con polizza separata per gli stessi eventi.

Ulteriori esclusioni:

i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi - i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;

i danni causati da: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione - commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;

i danni causati da: smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione - di fenomeno elettrico - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero - causati da atti dolosi in genere a Impianti e/o Macchinari e/o Attrezzature Industriali e Commerciali, se assicurati, quando si trovano al di fuori delle ubicazioni censite in Polizza, se, per questi, è stato reso valido l'impiego esterno di cui alla clausola “Impiego esterno” (ESTE);

i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.4 - “Oneri di urbanizzazione”;

i danni non espressamente richiamati in Polizza o che abbiano coinvolto Beni non assicurati in Polizza;

i danni alla macchina oppure all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

i danni di natura estetica o decorativa, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza;

le perdite di mercato e danni indiretti in genere o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ESCLUSIONI SPECIFICHE: SISMA:

Non sono indennizzabili i danni causati da eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza - valanghe e slavine - alluvione, inondazione, esondazione, maremoto.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro. (segue)



Che cosa non è assicurato? (segue)

* Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofici e Sezione I bis (Sezione Facoltativa) - Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE:

Non sono indennizzabili i danni causati da mareggiata, marea, lagheggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica - rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione - rottura di dighe, fognature o canali artificiali; sisma e frana, cedimento o smottamento del terreno - fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per le merci che per tipologia, dimensione e/o peso non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani agli enti mobili (es. Merci) all'aperto. Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

ESCLUSIONI SPECIFICHE - FRANA:

Non sono indennizzabili i danni causati da sisma, alluvione, inondazione ed esondazione - eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza - valanghe e slavine - movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra - frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali. Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note e le conseguenti spese necessarie per il ripristino e/o le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti “Esclusioni”, valgono altresì per le Garanzie e/o partite opzionali le seguenti esclusioni specifiche.

Relativamente alla garanzia “VEICOLI e/o NATANTI E IMBARCAZIONI in riparazione o manutenzione (P5)”

non sono indennizzabili i danni: subiti da natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette posti all'aperto (o sotto tende, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati) - a bagaglio e/o alle cose caricate o poste sui veicoli stessi.

Relativamente alla garanzia “Ricorso Terzi (P8)”

L'Assicurazione non comprende i danni: a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente - le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Relativamente alla garanzia “DANNI DA ALLAGAMENTO (DALL)”

non sono indennizzabili i danni: ai Terreni - alle Merci, qualora assicurate, la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo per quelle che, per tipologia, dimensione e/o peso, non possono essere riposte su pallet, scaffalature e/o ripiani, i danni: subiti da beni presso fiere, mostre e mercati o presso terzi qualora i fabbricati nel quale vengono riposti abbiano caratteristiche inferiori e/o non conformi rispetto a quanto stabilito dall'Art. 1.12 - “Caratteristiche del rischio” (segue)



Che cosa non è assicurato? (segue)

- dovuti alla penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti - verificatisi in occasione di franamento, cedimento o smottamento del terreno - verificatisi in occasione di Alluvione, Inondazione, Esondazione - verificatisi in occasione di Sisma - causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, insalubrità dei locali - dovuti a usura o deterioramento dell'impermeabilizzazione oppure a carenze o a deficienze della stessa - dovuti a difetti dei materiali utilizzati nella costruzione già noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata - agli enti mobili (es. Merci) posti all'aperto - al Fabbricato, se con polizza con AXA o con altra Compagnia è assicurato il Rischio locativo - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che siano connessi al diretto effetto del bagnamento e/o allagamento sui beni assicurati.

MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (B1): AXA non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra - Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti - cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro - Atti di terrorismo.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN PERCENTUALE (B2): La garanzia “Indennità aggiuntiva danni indiretti 10%” non opera per: le garanzie di responsabilità (Ricorso Terzi) - le “Spese di demolizione e sgombero” - Atti di terrorismo.

PERDITA PIGIONI (B3): La garanzia “Perdita Pigioni” non opera per: le “Spese di demolizione e sgombero” - Atti di terrorismo. (segue)

* Sezione II - Danni indiretti

La Società non risponde di perdite o spese conseguenti ad un sinistro: subito dalle merci in refrigerazione e/o in atmosfera controllata per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo (o della atmosfera controllata) o di fuoriuscita del fluido frigorifero - subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali non indennizzabili, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili. Sono, inoltre, sempre esclusi i danni di qualsiasi natura, provocati da un Danno Cyber



Ci sono limiti di copertura?

In scheda di polizza sono previste tabelle riassuntive ove sono indicati i limiti di copertura (franchigie, scoperti e i relativi limiti di indennizzo) previsti dal contratto per le singole garanzie.



Dove vale la copertura?

Ai fini dell'efficacia della Polizza, i Beni assicurati devono essere ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Il Contraente che sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. il cambio di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è con formula “senza tacito rinnovo” e durata annua (salvo i casi di durata inferiore). La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si intende senza tacito rinnovo, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.